



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8182 del 2018, proposto da Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, pubblicato in G.U. – serie ordinaria – n. 83 del 10 aprile 2018, recante “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018”;
- nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale, anche non

conosciuto, e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza del ricorrente depositata il 24 gennaio 2020, con la quale si richiede l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio, tramite la notifica, a mezzo Internet, del ricorso a tutti i Comuni controinteressati, come indicati negli allegati al Comunicato del Ministero dell'interno oggetto d'impugnazione;

Ritenuto che, nella specie, l'istanza risulta meritevole di accoglimento, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, sicché può autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tal fine, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza; l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, rilasciando a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza, confermando, per la trattazione, l'udienza pubblica del 6 maggio 2020;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e modi di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2020.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO